

Relazione illustrativa

Premessa

Il decreto legislativo reca l'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46 che ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro per le disabilità e sentita la Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico, attraverso l'assegno unico e universale.

In base alla legge delega, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare, femminile, l'assegno unico e universale costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili.

La citata legge delega n. 46 del 2021 fissa rispettivamente all'articolo 1, comma 2, principi e criteri direttivi generali e all'articolo 2, principi e criteri direttivi specifici.

Secondo i principi e criteri direttivi generali, l'accesso all'assegno deve essere assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività come definiti dalla medesima legge: sono indicati criteri di delega dettagliati per la determinazione dell'ammontare dell'assegno nonché con riguardo ai requisiti del richiedente il beneficio. In particolare, sulla base del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), l'ammontare dell'assegno dovrà essere modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti.

L'introduzione dell'assegno unico e universale è correlata, sulla base della legge delega, al graduale superamento o alla soppressione di determinate misure economiche (assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, premio alla nascita) in parte al graduale superamento o alla soppressione di determinate misure fiscali (detrazioni fiscali, di cui all'articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797). L'articolo 3 della legge delega, inoltre, fa riferimento anche all'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tale misura, esaurirà i propri effetti nel 2021, essendo stata confermata con la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 362, della legge n. 178 del 2020) fino al "31 dicembre".

Nelle more dell'attuazione della legge delega n. 46 del 2021 è stato emanato il decreto-legge n. 79 del 2021, convertito, con modificazioni 30 luglio 2021, n. 112 recante "misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori".

Tale decreto-legge ha introdotto misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, istituendo, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni al nucleo familiare, accrescendo per lo stesso periodo e in via temporanea, l'importo degli assegni al nucleo familiare.



Al fine di assicurare misure di sostegno alla famiglia, il decreto legislativo segue, in continuità temporale, il decreto-legge n. 79 del 2021 relativo all'assegno temporaneo e istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, un assegno per le famiglie con figli a carico, in sostituzione delle attuali misure corrisposte ai nuclei per il sostegno dei medesimi figli. In particolare, la domanda per il riconoscimento dell'assegno potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio, mentre il pagamento dell'assegno avverrà a partire da marzo 2022.

Per i mesi di gennaio e febbraio 2022 rimangono in essere le vigenti disposizioni sulle detrazioni e gli assegni per il nucleo familiare (così come maggiorati dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112) e l'assegno temporaneo di cui al decreto-legge n. 79 del 2021.

Il provvedimento è costituito da **14 articoli**.

L'**articolo 1** istituisce l'assegno unico e universale a decorrere dal 1° marzo 2022.

Nel dettaglio, il **comma 1** dispone che a decorrere dal 1° marzo 2022, è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, il quale costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 che disciplina le modalità di determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il **comma 2** stabilisce che, ai fini del presente decreto, per figli a carico si considerano quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 che disciplina le prestazioni agevolate per minorenni. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato secondo quanto disposto dagli articoli da 2 a 6 e 9 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.

Il **comma 3** precisa che in assenza di ISEE, il nucleo familiare è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri definiti dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni del presente del decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nonché in osservanza della disciplina costituzionale.

L'**articolo 2** individua i richiedenti il beneficio e stabilisce le condizioni per accedere all'assegno. Precisamente, il **comma 1** dispone che l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza. L'assegno è riconosciuto, altresì, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, qualora ricorra una delle condizioni elencate dal medesimo articolo. In particolare, si richiede che il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a euro 8.000,00 annui o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale. L'assegno è, inoltre, riconosciuto per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età.



Il **comma 2** dispone che l'assegno unico spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto, dall'articolo 6 con riguardo all'ipotesi di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte dei figli maggiorenni. Il **comma 3** prevede che al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale di stato civile informi le famiglie sull'assegno. Dal compimento delle attività di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 3** definisce i requisiti (riferiti sia alla cittadinanza, residenza e soggiorno) che il richiedente deve congiuntamente possedere per accedere all'assegno, prevedendo che tali requisiti devono sussistere dal momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Precisamente, il **comma 1** dispone che il richiedente il beneficio deve congiuntamente possedere i seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia; infine, essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Con riguardo ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dalla legge delega, l'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) richiede quale requisito *“essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale”*.

Attualmente, la Commissione europea ha aperto, nei confronti del Governo italiano, la procedura di infrazione n. 2019/2100, avente ad oggetto le prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE.

Con la suindicata procedura di infrazione, al Governo italiano è stato contestato l'inesatto recepimento della direttiva 2011/98, avvenuto con il decreto legislativo n. 40 del 2014, che ha modificato l'articolo 41 del testo unico sull'immigrazione.

Nel dettaglio, nell'ordinamento giuridico italiano non è stato recepito l'articolo 12, par. 2, lett. b) della medesima direttiva 2011/98, nella parte in cui riconosce allo Stato membro, per quanto concerne i sussidi familiari, l'opzione di non applicare il principio di parità di trattamento *“ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto”*.

Al fine di dare completo recepimento alla direttiva 2011/98, nel disegno di legge europea 2019/2020 è stato inserito l'articolo 3, il quale prevede l'introduzione di un comma 1-ter all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tale comma dispone che *“In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai*



fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi ”.

Atteso quanto sopra e considerato che il disegno di legge europea 2019/2020 è in corso di approvazione, si è ritenuto di adeguarsi alla previsione di cui all'articolo 3 del già citato disegno di legge europea, prevedendo, con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, all'articolo 3 comma 1 dello schema di decreto legislativo che “sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.

L'articolo 4 stabilisce i criteri per la determinazione dell'assegno.

Nel dettaglio, per ciascun figlio minorenni è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. **(comma 1)**.

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. **(comma 2)**.

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. **(comma 3)**.

Per ciascun figlio con disabilità minorenni è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media **(comma 4)**.

Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 50 euro mensili **(comma 5)**.

Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante **(comma 6)**.

Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio **(comma 7)**.



Il **comma 8** prevede che nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Il **comma 9** stabilisce che in assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.

Il **comma 10** prevede il riconoscimento, con decorrenza dall'anno 2022, di una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo.

Infine, il **comma 11** prevede una clausola di indicizzazione, in base alla quale gli importi dell'assegno, come individuati nella tabella 1 allegata al presente decreto e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

L'**articolo 5** introduce una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno unico e universale per le prime tre annualità al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività (**comma 1**). Al **comma 2** sono individuate le ulteriori condizioni in presenza delle quali i soggetti aventi diritto all'assegno, come determinato ai sensi dell'articolo 4 del presente provvedimento, possono richiedere la predetta maggiorazione. Precisamente, devono sussistere entrambe le seguenti condizioni: un valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore ai 25.000 euro (**lett. a**); l'effettiva percezione, nel corso dell'anno 2021, dell'assegno per il nucleo da parte del richiedente o di altro componente del nucleo familiare del richiedente (**lett. b**). In particolare, quest'ultima condizione deve essere autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta ed è sottoposta al successivo controllo dell'INPS (**comma 9**).

Il **comma 3** individua le modalità di calcolo della maggiorazione transitoria, la quale è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare e dell'ammontare mensile della componente fiscale al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato sulla base dei criteri di cui all'articolo 4.

I **commi 4 e 5** individuano, rispettivamente, la componente familiare e la componente fiscale.

Per componente familiare, si intende: per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto; per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente - **comma 4, lett. a) e b)** -.

Per componente fiscale si intende: nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore; nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto (**comma 5, lett. a) e b)**.

Inoltre, è stabilito che ai fini del riconoscimento degli importi indicati dalle Tabelle da A, B, C e D occorre considerare i figli componenti il nucleo familiare del richiedente e l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 per le Tabelle A e B e il reddito del genitore



risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2, lettera a) per le Tabelle C e D - **comma 6, lett. a) e b)**.

I **commi 7 e 8** dispongono che la maggiorazione mensile spetta per l'intero nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, spetta per un importo pari a 2/3 nell'anno 2023 e spetta per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025, precisando, altresì, che la stessa non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

L'**articolo 6** stabilisce le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dell'assegno.

Precisamente, il **comma 1** prevede che la domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato. Le modalità di presentazione della domanda saranno indicate dall'INPS, sul proprio sito istituzionale, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il **comma 2** prevede che la domanda è presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto, ai commi 4 e 5. Inoltre, stabilisce che il riconoscimento dell'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e nel caso in cui, quest'ultima è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo dello stesso anno. Infine, prevede che, fermo restando quanto disposto in termini di decorrenza dell'assegno, quest'ultimo è riconosciuto dall'INPS entro 60 gg dalla domanda.

Il **comma 3** prevede che, in caso di nuove nascite durante la fruizione dell'assegno, è possibile comunicare la modifica della composizione del nucleo familiare mediante un'apposita procedura telematica all'INPS o presso gli istituti di patronato entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno dal settimo mese di gravidanza.

Il **comma 4** prevede che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, precisando che in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario e che, in caso di nomina di un tutore, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato.

Il **comma 5** stabilisce che i figli maggiorenni a carico possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno a loro spettante.

Il **comma 6** dispone che l'assegno è erogato mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dal presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

Il **comma 7** prevede che per il riconoscimento dell'assegno relativamente ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.

Il **comma 8** reca la valutazione degli oneri connessi al riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1,2,3,4, 5 e 7, comma 2. Inoltre, stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica, sulla base delle domande pervenute e accolte e comunica, mensilmente, i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.



L'articolo 7 definisce la compatibilità dell'assegno rispetto alle altre prestazioni sociali. Precisamente, il **comma 1** stabilisce che l'assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico che siano erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Il **comma 2** dispone che per i nuclei percettori del Reddito di cittadinanza, l'assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio, a valere sugli oneri indicati all'ultimo comma dell'articolo 6, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest'ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. Inoltre, la richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo determina che anche il pagamento dell'assegno unico avvenga in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Il **comma 3** prevede che per la determinazione del Reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'assegno non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto recante la disciplina sul Reddito di cittadinanza.

L'articolo 8 prevede un regime di neutralità fiscale e precisamente, stabilisce che l'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la disciplina relativa alle imposte sui redditi.

L'articolo 9 dispone la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia - dell'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, avente funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno.

L'Osservatorio è presieduto dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed è altresì composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'ISTAT, un membro designato dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonché da due rappresentanti delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.

Nel dettaglio, l'Osservatorio coordina le proprie attività di ricerca con quelle dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e predispone per l'Autorità politica delegata per la famiglia una relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'assegno, la quale individua, altresì, le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento. Con riferimento alla predisposizione della predetta relazione semestrale, l'INPS provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di un osservatorio statistico sui beneficiari dell'assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, nonché alla trasmissione all'Osservatorio di una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali.



Si precisa, infine, che dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai relativi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 10** dispone al **comma 1**, in conseguenza dell'introduzione dell'unica misura rappresentata dall'assegno unico e universale, l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, della disposizione normativa che prevede il riconoscimento del premio alla nascita o all'adozione del minore (articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Il **comma 2** prevede, altresì, a decorrere dal 1° marzo, l'abrogazione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), disponendo però che, con riferimento all'anno 2022, quest'ultimo è riconosciuto esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio.

Il **comma 3** prevede che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e dall'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

I **commi 4 e 5** apportano modifiche all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rubricato "*Detrazioni per carichi di famiglia*", finalizzate ad allineare tale istituto all'introduzione dell'assegno unico, prevedendo, altresì, che le suddette modifiche si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.

Il **comma 6** dispone l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

L'**articolo 11** apporta modifiche al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, finalizzate a prorogare per i mesi di gennaio e febbraio 2022 le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori. Precisamente, prevede che l'assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79) è riconosciuto fino al "*28 febbraio 2022*", in luogo della precedente previsione fino al "*31 dicembre 2021*", secondo le modalità disciplinate dagli articoli 1 a 4 del citato decreto-legge e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022.

Il medesimo articolo 11 prevede, altresì, che la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare (articolo 5 del citato decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79) è riconosciuta fino al "*28 febbraio 2022*", in luogo della precedente previsione fino al "*31 dicembre 2021*" (**comma 1**).

Infine, dispone che agli oneri derivanti dalle suddette proroghe si provvede secondo le disposizioni finanziarie previste all'articolo 13 del presente schema di decreto (**comma 2**).

L'**articolo 12** prevede che, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nello schema di decreto, apposita autorizzazione di spesa per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da assegnare alle strutture dell'INPS, incrementando la dotazione organica del personale di Area C, con profilo economico C1, dell'INPS di 300 unità (**comma 1**). Dispone, inoltre, che agli oneri derivanti dalla predetta assunzione, si provvede secondo quanto disposto dal successivo articolo 13, recante delle disposizioni finanziarie (**comma 2**).



L'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 14 regola l'entrata in vigore del presente provvedimento, prevedendo che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Assegno unico e universale per i figli a carico

Relazione tecnica

Articoli da 1 a 8

La disposizione in esame istituisce, a decorrere dal 1 marzo 2022, un assegno per le famiglie con figli a carico (di seguito Assegno), in sostituzione delle attuali misure corrisposte ai nuclei per il sostegno dei medesimi figli. Il riconoscimento dell'assegno avviene a partire da marzo 2022, mentre per i mesi di gennaio e febbraio 2022 rimangono in vigore le disposizioni sulle detrazioni e gli assegni per il nucleo familiare (così come maggiorati dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112) e l'assegno temporaneo (all'articolo 1 del citato decreto).

Secondo quanto disposto all'art. 1, l'assegno è attribuito ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo misurata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Si considerano i figli risultanti nell'ISEE in corso di validità.

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenni a carico; è inoltre riconosciuto, in misura ridotta rispetto ai primi, per ogni figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Secondo quanto disposto dall'art. 4 l'assegno è così determinato

1. Per ciascun figlio minore è previsto un importo pari a 175 euro mensili; tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili; tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
3. Per ciascun figlio ulteriore al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili; tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio disabile minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, dell'importo pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
5. Per ciascun figlio disabile maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto una maggiorazione dell'importo pari a 50 euro mensili.
6. Per ciascun figlio disabile a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un importo pari a 85 euro mensili; tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
7. Per i figli delle madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione di 20 euro mensili per ciascun figlio.



8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
9. L'importo dell'assegno e delle soglie ISEE è adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

La stima degli effetti finanziari è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione *Tax-Ben* del Dipartimento delle Finanze. Il modello ricostruisce la condizione economica e sociale delle famiglie italiane sulla base del campione Istat *Eu-Silc integrato con dati di fonte amministrativa*. In particolare le informazioni degli individui del campione sono integrate, mediante *matching* puntuale, con i dati provenienti dalle dichiarazioni fiscali, dagli archivi catastali, dall'anagrafe dei rapporti finanziari, dall'estratto contributivo, dal casellario pensionistico e da altri archivi di fonte amministrativa. Una procedura di ottimizzazione genera un vettore di nuovi pesi in grado di replicare in aggregato le principali grandezze economiche (redditi e patrimoni) rilevanti per le analisi.

Le elaborazioni hanno identificato la platea dei soggetti potenzialmente interessati alla misura: si tratta sostanzialmente di circa 7,0 milioni di nuclei in cui sono presenti circa 9,6 milioni di figli minori e 1,4 milioni di figli maggiorenni con età inferiore ai 21 anni. Complessivamente la riforma interessa circa 11,0 milioni di figli.

Valori in mln	Nuclei	Figli minori	Figli maggiorenni <21 anni	Totale figli assegno unico
1 figlio	3.7	2.9	0.7	3.6
2 figli	2.8	5.1	0.6	5.7
più di 2 figli	0.5	1.6	0.1	1.7
Totale	7.0	9.6	1.4	11.0

Per tali nuclei è stato quindi ricostruito l'indicatore ISEE sulla base di tutte le informazioni personali, reddituali e patrimoniali disponibili.

Sulla base di questi elementi, quindi, è stata determinata la misura in cui l'assegno, calcolato in base al numero dei figli, spetta effettivamente a ciascuno dei nuclei individuati. Per calcolare l'assegno spettante ai figli disabili minorenni, in assenza di informazioni puntuali sul grado di disabilità, prudenzialmente le stime tengono conto dell'importo previsto per il grado di disabilità più alto (maggiorazione di 105 euro).

Per la misura in oggetto si stima una spesa di competenza su base annua pari a **19,2 miliardi** di euro, che viene rivalutata negli anni successivi sulla base degli adeguamenti al costo della vita. Al netto dei benefici già erogati per gli stessi figli ai nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, si stima un assegno di circa **18,4 miliardi di euro**. Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, infatti, è calcolata la sola integrazione di tale beneficio fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante. La misura beneficia 4,6 mln di nuclei con un incremento del reddito disponibile medio pari a circa 1'570 euro. I restanti nuclei non registrerebbero significative variazioni nel proprio reddito disponibile e solo una limitata platea registrerebbe una perdita contenuta e sarebbero compensati dalla maggiorazione transitoria all'importo dell'assegno.

In base all'andamento delle domande presentate per l'assegno temporaneo istituito nel secondo semestre del 2021 dai soggetti non titolati alla fruizione degli ANF, si è ipotizzato un take-up da parte di questi ultimi inferiore al 100%. In base alla distribuzione per fasce di ISEE delle domande presentate per l'assegno temporaneo, sono state stimate percentuali di adesione decrescenti



al crescere dell'ISEE della medesima platea (nuclei attualmente non titolati alla fruizione degli ANF) alla quale sono destinati nel 2023 circa 6,2 miliardi del nuovo assegno. In base a tali quote di adesione, variabili dall'85% al 65% in base all'ISEE, gli **assegni effettivamente erogati ammontano a circa 13,9 miliardi per il primo anno**; per gli anni successivi sono state ipotizzate quote di adesione superiori. Per i nuclei attualmente titolati alla fruizione degli ANF, che assorbono la quota maggioritaria della spesa, si ipotizza prudenzialmente una quota di adesione pari al 100% in quanto gli stessi già oggi presentano una domanda per la fruizione degli stessi.

Tenendo conto degli aspetti sin qui considerati, per il nuovo Assegno Unico e universale si stima una **spesa di competenza nel 2023 pari a 17,9 miliardi su base annua, importo che viene rivalutato negli anni successivi**.

L'articolo 4 prevede altresì, a decorrere dall'anno 2022, il riconoscimento di una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli pari a 100 euro mensili per nucleo. Si stimano interessati circa 100.000 nuclei per un onere di 120 milioni di euro annui.

L'art. 5 prevede infatti una maggiorazione all'importo dell'assegno che compensa alcune particolari situazioni di vulnerabilità in cui il combinato disposto delle attuali detrazioni e ANF risulta più favorevole dell'assegno unico. Prudenzialmente si stima un **maggior impegno di risorse pari a 223,5 milioni di euro nel primo anno, 178,2 milioni di euro nel secondo anno, 89,6 milioni di euro nel terzo anno e 14,8 milioni di euro nel quarto anno**.

Al fine di assicurare gli adeguati tempi alla predisposizione degli strumenti necessari per gli adempimenti di legge, l'assegno unico verrà erogato a partire dal 1 marzo 2022; per i primi due mesi del 2022 continueranno ad essere applicate le detrazioni per i figli e verranno erogati gli assegni al nucleo familiare comprensivi delle maggiorazioni temporanee previste per il secondo semestre 2021. Successivamente le tabelle dell'assegno saranno adeguate a partire dal primo marzo di ogni anno.

L'assegno unico è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'Inps corrisponde d'ufficio l'assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo spettante in ciascuna mensilità. Il pagamento del beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai minori e/o ai figli maggiorenni con età compresa tra 18 e 21 anni beneficiari dell'assegno unico che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. Al fine di stimare la quota di assegno assorbito dal reddito di cittadinanza si è utilizzata la seguente formula:

$$\text{ImportoRdc} * \left[\frac{\sum_i qm_i}{Q} \right]$$

dove:

qm_i è il parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 4 del del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 riferita a ciascun minore (i) presente nel nucleo

Q è la somma dei parametri della scala di equivalenza considerati ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 riferita a tutti i componenti del nucleo.



Ai fini della determinazione della componente derivante dall'applicazione della formula sopra descritta, sono stati presi in considerazione i nuclei percettori, con almeno un minore e/o con almeno un figlio maggiorenne con età compresa tra 18 e 21 anni, di Reddito di Cittadinanza nell'anno 2020. Applicando a livello individuale il calcolo proposto, si stima un risparmio complessivo, calcolato su base annua, pari a circa 772 milioni di euro. Nella tabella che segue vengono riportati alcuni elementi utili ai fini della valutazione degli importi. La stima è ottenuta moltiplicando il numero dei nuclei interessati (623.625) per l'importo medio mensile della componente assorbita dal reddito di cittadinanza (143,86 euro) e per il numero medio di mensilità percepite (8,6).

Composizione del nucleo	Situazione anno 2020			Stima effetti finanziari
	Numero nuclei	Importo medio mensile percepito RdC (in euro)	Numero medio di mensilità percepite RdC	Importo medio mensile componente integrata (in euro)
<i>Nuclei con 1 minore e/o figli 18-21 anni</i>	279.136	608,05	8,5	95,51
<i>Nuclei con 2 minore e/o figli 18-21 anni</i>	223.964	659,93	8,7	164,25
<i>Nuclei con 3 o più minori e/o figli 18-21 anni</i>	120.525	678,14	8,8	214,20
Totale nuclei con minori e/o figli 18-21 anni	623.625	640,70	8,6	143,86

Dal complesso degli articoli da 1 a 8 derivano i seguenti maggiori oneri in termini di prestazioni:

(valori in mln di euro)

ANNI	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SPESA								
ASSEGNO UNICO	16.067,0	19.539,0	19.852,0	20.169,0	20.492,0	20.615,0	20.739,0	20.863,0
-di cui parte assorbita da Rdc	642,0	780,0	793,0	806,0	818,0	823,0	828,0	833,0
ASSEGNO UNICO - maggiori oneri*	15.425,0	18.759,0	19.059,0	19.363,0	19.674,0	19.792,0	19.911,0	20.030,0
-di cui per nuclei non percettori ANF	5.163,0	6.279,0	6.380,0	6.482,0	6.586,0	6.625,0	6.665,0	6.705,0
Assegno <i>con take up</i> per non percettori ANF	13.876,0	17.924,0	18.485,0	18.780,0	19.081,0	19.196,0	19.311,0	19.427,0
Maggiorazione perequativa	223,5	178,2	89,6	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Maggiorazione per nuclei familiari con più di tre figli	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
TOTALE ASSEGNO UNICO (Articoli da 1 a 8)	14.219,5	18.222,2	18.694,6	18.914,8	19.201,0	19.316,0	19.431,0	19.547,0

* Al netto della componente assorbita del RDC

Articolo 9

L'art. 9 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, organismo con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere l'istituzione di un Osservatorio con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale per i figli a carico composto da rappresentanti dei ministeri e degli enti e istituzioni pubbliche competenti che svolgono tale attività nell'ambito dei propri compiti istituzionali

In base al comma 3, lettera c), l'Osservatorio predispone una relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'assegno; a tal fine, l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:



- alla realizzazione da parte del Coordinamento Generale Statistico Attuariale dell'Istituto di un Osservatorio statistico sui beneficiari dell'assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nonché

- alla trasmissione di una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali da parte della direzione centrale competente.

Tale comma non produce nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che sarà attuato con le risorse umane e strumentali disponibili per l'Istituto.

Il comma 5 precisa l'invarianza di oneri e dispone che le Amministrazioni e gli enti interessati provvedono all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 10

Commi 1, 2 e 3

La stima delle economie derivanti dalle abrogazioni disciplinate dalle norme in esame sono state effettuate tenendo conto della decorrenza ivi disciplinata per le predette abrogazioni e considerando che, a consuntivo 2020, la spesa per la prestazione di cui al comma 353 dell'articolo 1, della legge n. 232/2016 è risultata pari a 323 mln di euro e quella per la prestazione di cui all'articolo 65 della legge n. 448/1998 pari a 375 milioni di euro. Per quanto attiene agli effetti di economia derivanti dall'abrogazione prevista al comma 3 le basi tecniche adottate sono coerenti con le risultanze di consuntivo 2019 illustrate in sede di relazione tecnica al decreto-legge n. 79/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2021, per una spesa complessiva su base annua proiettata al 2022 prevista in circa 5 mld di euro. Nel dettaglio, la spesa per assegni al nucleo familiare e assegni familiari con figli è risultata nel 2019 pari a poco più di 4,3 mld di euro per il settore privato cui occorre aggiungere la spesa per assegni al nucleo familiare relativa ai lavoratori pubblici. I valori sono stati opportunamente rivalutati per l'anno di competenza 2023 e successivi anche in relazione all'evoluzione del contesto occupazionale.

Dal complesso delle disposizioni derivano i seguenti effetti di economia:

Minore spesa

(valori in mln di euro)

ANNI	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
abrogazione premio alla nascita - Art.10, comma 1	324,0	328,0	332,0	336,0	340,0	345,0	350,0	355,0
abrogazione Assegno 3F - Art. 10, comma 2	301,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0
abrogazione ANF con figli - Art. 10, comma 3	4.184,0	5.102,0	5.185,0	5.270,0	5.354,0	5.387,0	5.420,0	5.453,0

Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all'INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo del comma 3.

Commi 4 e 5

Abrogazione detrazioni per figli a carico di età non superiore ai 21 anni di età

La norma in esame modifica l'articolo 12 del TUIR, in particolare concede la detrazione per figli a carico vigente ai soli figli di età pari o superiore a 21 anni che non beneficiano dell'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo recante attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46. Dispone inoltre l'abrogazione degli incrementi degli importi della detrazione vigente per figli disabili (400



euro per figlio), per i figli dei contribuenti con più di tre figli (200 euro per figlio), e l'ulteriore detrazione per figli a carico (1.200 euro).

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.

Per stimare gli effetti di gettito della norma in esame, sono state condotte elaborazioni mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, realizzato sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2020.

In base a tali elaborazioni, considerando le disposizioni sopra descritte, risulta un recupero di gettito IRPEF di competenza annua a regime di circa 6.219,2 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 209,5 e 79,6 milioni di euro.

Considerando la decorrenza, si stima il seguente andamento finanziario:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRPEF	3.700,0	6.158,4	5.859,0	5.782,4	5.882,6	6.012,7	6.115,0	6.219,2
Addizionale regionale	0,0	161,7	193,7	194,8	198,1	202,5	206,0	209,5
Addizionale comunale	0,0	79,9	77,3	74,0	75,3	77,0	78,3	79,6
Totale	3.700,0	6.400,0	6.130,0	6.051,2	6.156,0	6.292,2	6.399,3	6.508,3

In milioni di euro

Comma 6

La disposizione prevede l'abrogazione dei commi 348 e 349 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, quindi, la soppressione del Fondo di sostegno alla natalità. Dalla disposizione deriva una minore spesa pari a 5,6 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 11

La stima degli effetti finanziari riguardante la proroga per gennaio e febbraio 2022 dell'assegno temporaneo e delle maggiorazioni agli assegni al nucleo familiare con figli previsti dal decreto-legge n. 79/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2021 è stata effettuata:

- a) per quanto attiene alle maggiorazioni degli assegni al nucleo familiare con figli riproporzionando al periodo di fruizione le stime contenute nella relazione tecnica al provvedimento richiamato. Si perviene pertanto a un onere valutato, per tale componente, in 463 milioni di euro per l'anno;
- b) per l'assegno temporaneo è stato determinato il relativo limite di spesa pari a 440 milioni di euro per l'anno 2022 tenendo conto delle prime risultanze del monitoraggio relativo all'istituto per l'anno 2021 che porterebbero a stimare il relativo onere in circa 1.083 mln di euro in luogo del relativo limite di spesa pari 1.580 mln di euro. In ogni caso il limite di spesa per l'anno 2022 è stato determinato prudenzialmente effettuando non un mero riproporzionamento del livello di spesa come si sta prefigurando per l'anno 2021 ma prevedendo anche un incremento per possibili maggiori domande. Si perviene pertanto a un onere pari a 440 milioni di euro per l'anno 2022.

Pertanto il limite di spesa per l'assegno temporaneo è integrato per 440 mln di euro per l'anno 2022 e l'onere derivanti dalla proroga per gennaio e febbraio 2022 delle maggiorazioni agli assegni al nucleo familiare con figli è valutato in 463 milioni di euro per l'anno 2022.

Articolo 12



Comma 1. La disposizione, per le finalità ivi previste, autorizza l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica (in base al Piano dei fabbisogni di personale 2021-2023 è prevista, infatti, entro l'anno 2023, l'integrale copertura dei posti attualmente vacanti in Area C), un contingente di personale non dirigenziale pari a 300 unità da inquadrare nell'Area C - posizione economica C1 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Centrali – Sez. Enti Pubblici non economici.

Ai fini della quantificazione degli oneri connessi all'assunzione delle suddette 300 unità di personale è stata valorizzata la retribuzione *pro capite* fissata per una unità di Area C – posizione economica C1 dal citato C.C.N.L., pari ad euro 53.435,57 (annui), così come illustrato nel seguente prospetto di dettaglio:

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE – AREA C – C1									
Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di Ente	Totale	Oneri riflessi	Totale Pro Capite (TRATTAMENTO ACCESSORI ANNUO (Lordo Stato) FONDAMENTALE LORDO STATO	TRATTAMENTO ACCESSORI ANNUO (Lordo Stato)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO	Incremento contrattuale (3,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR.
22.314,48	1.859,54	2.190,96	26.364,98	10.452,97	36.817,95	14.671,33	51.489,28	1.946,29	53.435,57

Si ipotizza che il contingente di personale in questione, pari a 300 unità, possa essere immesso in servizio a partire dal 1° luglio 2022 e, pertanto, la spesa da sostenere per l'anno 2022 sarà pari ad euro 8.015.336 (rateo). Gli oneri assunzionali da sostenersi a regime, cioè a decorrere dall'anno 2023, sono invece pari ad euro 16.030.671.

Si rappresenta che la gestione della procedura concorsuale pubblica volta all'assunzione del contingente di personale in parola (300 unità) non comporta nuovi ed ulteriori oneri a carico dell'Istituto previdenziale, in quanto si prevede la possibilità di scorrere la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibera C.d.A. n. 66 del 28 ottobre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed esami" n. 78 del 1° ottobre 2021, volto all'assunzione di 1.858 unità di personale di Area C - posizione economica C1.

Infine, in ordine alle possibili maggiori spese di funzionamento connesse al reclutamento delle summenzionate 300 unità, si rende noto che l'Istituto previdenziale dispone, a legislazione vigente, delle risorse strumentali necessarie a consentire il corretto svolgimento dell'attività lavorativa delle medesime unità di personale.

Comma 2. Agli oneri assunzionali derivanti dal comma 1, pari a euro 8.015.336 per l'anno 2022 e a euro 16.030.671 a decorrere dall'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto.

Comma 3. La disposizione prevede che l'Istituto previdenziale adotti tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza utilizzando le banche dati in suo possesso, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno. L'attuazione della presente norma avviene nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Istituto previdenziali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie di copertura agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 8 e 11, valutati in 15.122,50 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,20 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,60 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,80 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 e agli oneri derivanti dall'articolo 12, pari a 8,02 milioni di euro per l'anno 2022 e 16,031 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a cui si provvede:

a) quanto a 6.615,92 milioni di euro per l'anno 2022, 6.018,631 milioni di euro per l'anno 2023, 6.674,031 milioni di euro per l'anno 2024, 6.884,031 milioni di euro per l'anno 2025, 6.977,431 milioni di euro per l'anno 2026, 6.918,231 milioni di euro per l'anno 2027, 6.888,131 milioni di euro per l'anno 2028 e 6.857,131 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che reca le necessarie disponibilità;

b) per la restante quota mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 10, commi 4 e 5 e dalle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 6.

La Tabella seguente riporta gli effetti finanziari complessivi, proiettati negli anni successivi all'introduzione dell'assegno, tenendo conto dell'evoluzione degli aggregati interessati alla riforma rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 29 settembre 2021.

Effetti finanziari complessivi (anni 2022-2029)



(valori in mln di euro)

ANNI	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SPESA								
ASSEGNO UNICO	16.067,00	19.539,00	19.852,00	20.169,00	20.492,00	20.615,00	20.739,00	20.863,00
-di cui parte assorbita da Rdc	642,00	780,00	793,00	806,00	818,00	823,00	828,00	833,00
ASSEGNO UNICO - maggiori oneri*	15.425,00	18.759,00	19.059,00	19.363,00	19.674,00	19.792,00	19.911,00	20.030,00
-di cui per nuclei non percettori ANF	5.163,00	6.279,00	6.380,00	6.482,00	6.586,00	6.625,00	6.665,00	6.705,00
Assegno con take up per non percettori ANF	13.876,00	17.924,00	18.485,00	18.780,00	19.081,00	19.196,00	19.311,00	19.427,00
Maggiorazione perequativa	223,50	178,20	89,60	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Maggiorazione per nuclei familiari con più di tre figli	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
TOTALE ASSEGNO UNICO (Articoli da 1 a 8)	14.219,50	18.222,20	18.694,60	18.914,80	19.201,00	19.316,00	19.431,00	19.547,00
Maggiorazione ANF gen+feb 2022 (Articolo 11)	463,00							
Assegno temporaneo gen+feb 2022 (Articolo 11)	440,00							
TOTALE ONERI PER PRESTAZIONI	15.122,50	18.222,20	18.694,60	18.914,80	19.201,00	19.316,00	19.431,00	19.547,00
Assunzioni Inps - Articolo 12	8,020	16,031	16,031	16,031	16,031	16,031	16,031	16,031
TOTALE ONERI	15.130,520	18.238,231	18.710,631	18.930,831	19.217,031	19.332,031	19.447,031	19.563,031
COPERTURE								
abrogazione premio alla nascita - Art.10, comma 1	324,00	328,00	332,00	336,00	340,00	345,00	350,00	355,00
abrogazione Assegno 3F - Art. 10, comma 2	301,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00
abrogazione ANF con figli - Art. 10, comma 3	4.184,00	5.102,00	5.185,00	5.270,00	5.354,00	5.387,00	5.420,00	5.453,00
abrogazione detrazioni Irpef - Art. 10 commi 4 e 5	3.700,00	6.400,00	6.130,00	6.051,20	6.156,00	6.292,20	6.399,30	6.508,30
abrogazione fondo natalità - Art. 10 comma 6	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
riduzione autorizzazione spesa articolo 1, comma 339, legge n. 160/2019 (Articolo 13)	6.615,920	6.018,631	6.674,031	6.884,031	6.977,431	6.918,231	6.888,131	6.857,131
TOTALE COPERTURE	15.130,520	18.238,231	18.710,631	18.930,831	19.217,031	19.332,031	19.447,031	19.563,031
EFFETTO COMPLESSIVO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* Al netto della componente assorbita del RDC

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

24/11/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021 n. 46

Articolo	Comma	lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento				
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1-8			Assegno unico e universale per i figli a carico	s	c	13.876,0	17.924,0	18.485,0	13.876,0	17.924,0	18.485,0	13.876,0	17.924,0	18.485,0		
5			Assegno unico e universale per i figli a carico-maggiorazione perequativa	s	c	223,5	178,2	89,6	223,5	178,2	89,6	223,5	178,2	89,6		
5			Assegno unico e universale per i figli a carico-maggiorazione perequativa per i nuclei familiari con più di tre figli	s	c	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0		
10	1		Abrogazione premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353 legge n.232/2016	s	c	-324,0	-328,0	-332,0	-324,0	-328,0	-332,0	-324,0	-328,0	-332,0		
10	2		Abrogazione assegno nuclei familiari con almeno 3 figli minori, di cui all'articolo 65 legge n.448/1998	s	c	-301,0	-384,0	-384,0	-301,0	-384,0	-384,0	-301,0	-384,0	-384,0		
10	3		ANF- Rideterminazione delle risorse da trasferire all'INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui all'articolo 2 del D.L. n. 69/1988	s	c	-4.184,0	-5.102,0	-5.185,0	-4.184,0	-5.102,0	-5.185,0	-4.184,0	-5.102,0	-5.185,0		
10	4-5		Abrogazione detrazioni IRPEF per figli a carico di età non superiore a 21 anni di età-IRPEF	e	t	3.700,0	6.158,4	5.859,0	3.700,0	6.158,4	5.859,0	3.700,0	6.158,4	5.859,0		
10	4-5		Abrogazione detrazioni IRPEF per figli a carico di età non superiore a 21 anni di età-addizionale regionale	e	t					161,7	193,7		161,7	193,7		
10	4-5		Abrogazione detrazioni IRPEF per figli a carico di età non superiore a 21 anni di età-addizionale regionale	s	c		-161,7	-193,7								
10	4-5		Abrogazione detrazioni IRPEF per figli a carico di età non superiore a 21 anni di età-addizionale comunale	e	t					79,9	77,3		79,9	77,3		
10	4-5		Abrogazione detrazioni IRPEF per figli a carico di età non superiore a 21 anni di età-addizionale comunale	s	c		-79,9	-77,3								
10	6		Abrogazione fondo sostegno alla natalità, di cui all'articolo 1, commi 348 e 349 legge n.232/2016	s	c	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6		
11	1	a)	Proroga a gennaio e febbraio dell'assegno temporaneo per figli minori di cui all'articolo 1 D.L. n.79/2021	s	c	440,0			440,0			440,0				
11	1	b)	Proroga a gennaio e febbraio della maggiorazione assegni nuclei familiari con figli di cui all'articolo 5 D.L. n.79/2021	s	c	463,0			463,0			463,0				
12			Assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS per attuazione assegno unico e universale	s	c	8,0	16,0	16,0	8,0	16,0	16,0	8,0	16,0	16,0		
12			Assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS per attuazione assegno unico e universale- effetti riflessi	e	t/c				3,9	7,8	7,8	3,9	7,8	7,8		
13	1	a)	Riduzione Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339 legge n.160/2019	s	c	-6.615,9	-6.018,6	-6.674,0	-6.615,9	-6.018,6	-6.674,0	-6.615,9	-6.018,6	-6.674,0		
TOTALE ENTRATE						e		3.700,0	6.158,4	5.859,0	3.703,9	6.407,8	6.137,8	3.703,9	6.407,8	6.137,8
TOTALE SPESE						s		3.700,0	6.158,4	5.859,0	3.700,0	6.400,0	6.130,0	3.700,0	6.400,0	6.130,0
SALDO								0,0	0,0	0,0	3,9	7,8	7,8	3,9	7,8	7,8

Camera dei Deputati - ARRONDO - 25 novembre 2023 - Prot. 2023/000162/ITN



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ISTITUZIONE DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONFERITA AL GOVERNO AI SENSI DELLA LEGGE 1° APRILE 2021, N. 46.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo nasce dalla necessità di dare attuazione alla legge delega del 1° aprile 2021, n. 46 recante il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale. Tale misura è adottata al di favorire la natalità e di sostenere la genitorialità e segue, in continuità temporale, il decreto-legge n. 79 del 2021, convertito, con modificazioni 30 luglio 2021, n. 112, recante "*Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori*" che ha previsto, nelle more dell'attuazione della citata legge delega, l'erogazione di un assegno temporaneo fino al 31 dicembre 2021. In particolare, al fine di assicurare misure di sostegno alla famiglia, il decreto legislativo istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, un assegno per le famiglie con figli a carico, in sostituzione delle attuali misure corrisposte ai nuclei per il sostegno dei medesimi figli. Nel dettaglio, la domanda per il riconoscimento dell'assegno potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio, mentre il pagamento dell'assegno avverrà a partire da marzo 2022. Per i mesi di gennaio e febbraio 2022 rimangono in essere le disposizioni sulle detrazioni e gli assegni per il nucleo familiare (così come maggiorati dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112) e l'assegno temporaneo di cui al decreto-legge n. 79 del 2021. In applicazione del principio universalistico, l'assegno unico e universale costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili. La misura è coerente con il programma di Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le norme nazionali di riferimento sono le seguenti:

- la legge delega n. 46 del 2021 recante "*Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*" da cui deriva il provvedimento in esame;
- il decreto-legge n. 79 del 2021, convertito, con modificazioni 30 luglio 2021, n. 112 recante "*Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori*", adottato nelle more dell'attuazione della sopracitata legge delega, il quale ha istituito, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre

2021, un assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni al nucleo familiare;

- il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “*Decreto-legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”;

- l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che prevede l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

- l'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede un premio alla nascita;

- l'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevedono, rispettivamente, l'istituzione e la dotazione finanziaria del “*Fondo di sostegno alla natalità*”;

- l'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che istituisce del “*Fondo assegno universale e servizi alla famiglia*”;

In materia fiscale si richiamano i seguenti articoli che disciplinano:

- le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), 1-bis, 2 e 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

- l'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento abroga, con effetto dal 1° gennaio 2022, delle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Inoltre, abroga, altresì, a decorrere dal 1° marzo, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevedendo che lo stesso sia riconosciuto, con riferimento all'anno 2022, esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio.

A decorrere dal 1° marzo 2022, dispone che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Infine, introduce delle modificazioni normative all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, precisando che le stesse si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo, nei diversi ambiti di operatività, non presenta profili di incompatibilità con il dettato costituzionale e dà attuazione all'articolo 31 della Costituzione. Quest'ultimo attribuisce alla Repubblica il compito di agevolare, con misure economiche e altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose nonché, di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo è conforme al riparto delle competenze previsto dalla normativa vigente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Nella legge delega del 1° aprile 2021, n. 46, da cui origina l'adozione del decreto legislativo di cui trattasi, è previsto che il Governo adotti uno o più decreti legislativi, sentita la Conferenza Unificata. Inoltre, nello schema di decreto è contenuta l'espressa previsione dell'applicabilità delle disposizioni in esso contenute nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nonché in osservanza della disciplina costituzionale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni in esame non violano i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione e pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza e non determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli stessi.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nello schema di decreto legislativo non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Il 25 giugno 2020, è stato presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge contenente "*Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Family Act)*". Il predetto disegno di legge contiene disposizioni di delega recanti misure per sostenere la genitorialità, la funzione educativa e sociale delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani, nonché di favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento è conforme all'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Con riguardo ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dalla legge delega, l'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) richiede quale requisito "*essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale*".

Attualmente, la Commissione europea ha aperto, nei confronti del Governo italiano, la procedura di infrazione n. 2019/2100, avente ad oggetto le prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE.

Con la suindicata procedura di infrazione, al Governo italiano è stato contestato l'inesatto recepimento della direttiva 2011/98, avvenuto con il decreto legislativo n. 40 del 2014 che ha modificato l'articolo 41 del testo unico sull'immigrazione.

Nel dettaglio, nell'ordinamento giuridico italiano non è stato recepito l'articolo 12, par. 2, lett. b) della medesima direttiva 2011/98, nella parte in cui riconosce allo Stato membro, per quanto concerne i sussidi familiari, l'opzione di non applicare il principio di parità di trattamento "ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto".

Al fine di dare completo recepimento alla direttiva 2011/98, nel disegno di legge europea 2019/2020 è stato inserito l'articolo 3, il quale prevede l'introduzione di un comma 1-ter all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tale comma dispone che "In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi".

Atteso quanto sopra e considerato che il disegno di legge europea 2019/2020 è in corso di approvazione, si è ritenuto di adeguarsi alla previsione di cui all'articolo 3 del già citato disegno di legge europea, prevedendo, con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, all'articolo 3 comma 1 lett. a) numero 1 dello schema di decreto legislativo che *sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi*".

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il decreto legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Rispetto agli istituti oggetto di modifica non vi sono linee prevalenti nella regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Nel testo del provvedimento non vengono introdotte nuove definizioni normative, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati ed appaiono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla novella legislativa apportando modifiche:

- al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 10).
- al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 (art. 11);

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non reca effetti abrogativi impliciti.

Individua l'abrogazione espressa, con effetto dal 1° gennaio 2022, delle seguenti disposizioni normative:

c) articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

d) articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Inoltre, abroga, altresì, a decorrere dal 1° marzo, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevedendo che lo stesso sia riconosciuto, con riferimento all'anno 2022, esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio.

A decorrere dal 1° marzo 2022, dispone che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo del provvedimento in esame non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Lo schema di decreto legislativo non prevede atti attuativi successivi di natura normativa per la regolamentazione di dettaglio della materia. Peraltro, con riguardo all'articolo 9 che prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale, si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con decreto dell'Autorità politica delegata, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, siano definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'intervento.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso delle Amministrazioni interessate.